



# COMUNE DI RAGUSA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 180 /CS del 5 APR. 2013	OGGETTO: Autorizzazione alla transazione tra le parti nella causa di lavoro dipendente Scarso Pasqua.
-------------------------------	---

L'anno duemila tredici il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 17,15 nel Palazzo di Città, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Margherita Rizza, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.446/Serv. 1°/S.G.del 20.09.2012, con i poteri della Giunta Municipale, su proposta dei Dirigenti del Settore 2° dott. Rosario Spata e del Settore 1° assistenza agli organi istituzionali e Affari generali ha adottato la deliberazione in oggetto specificata.

Assiste il

Segretario Generale Dott. Benedetto Buscema

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Municipale;

Vista la proposta, di pari oggetto n. 25622 Sett. 2° del 28-03-2013 ;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visti gli art. 15 e 12, 2° comma delle L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

### DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma delle L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

**PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

10 APR. 2013

26 APR. 2013

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09 APR. 2013 al 24 APR. 2013

Ragusa, li

09 APR. 2013

10 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Salonia Francesco*)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

05 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(*Dott. Benedetto Buscema*)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

09 APR. 2013

10 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE S.S.  
(*Dott.ssa Maria Rosaria Scalone*)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09 APR. 2013 al 24 APR. 2013

senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09 APR. 2013 e rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

09 APR. 2013 09 APR. 2013 senza opposizioni / con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

10 APR. 2013

CITTA' DI RAGUSA

IL FUNZIONARIO AMM.VO C.S.  
(*Dott.ssa Maria Rosaria Scalone*)

Per Copia conforme

09 APR. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE S.S.  
(*Dott.ssa Maria Rosaria Scalone*)

Ragusa, li



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera del *Com. Straord.*  
N° 180/c. del 5 APR 2013

## COMUNE DI RAGUSA

SETTORE

Prot n 25622/Sett. 2° del 28-03-2013

### Proposta di Deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale

OGGETTO:

*Autorizzazione alla transazione tra le parti nella causa di lavoro dipendente Scarso Pasqua.*

I sottoscritti dirigenti Dr. Rosario Spata Dirigente del Settore 2° e Dr. Francesco Lumiera del Settore 1° propongono al Commissario Straordinario Il seguente schema di deliberazione:

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**PREMESSO** che:

- con istanza assunta al prot. 29634 il 06.04.2010 , la dipendente Scarso Pasqua aveva chiesto di essere inquadrata nella categoria B1 area amministrativa per effetto di scorrimento della graduatoria relativa al posto di "esecutore amministrativo", essendosi collocata nella graduatoria di merito al 19° posto, o con riferimento al posto di "applicato archivista", essendosi collocata nella relativa graduatoria di merito al 20° posto.
- che con lettera del 20.04.2010 prot.34995, il Dirigente pro tempore del Settore Risorse Umane del Comune di Ragusa precisava che la richiesta non poteva essere accolta in quanto l'utilizzo delle graduatorie non era più possibile, essendo stati coperti tutti i posti disponibili per le procedure di verticalizzazione, procedure che avevano avuto termine alla data del 31.12.2009.
- che la dipendente, ritenendo di avere diritto al richiesto inquadramento, proponeva in data 25.05.2010 il tentativo di conciliazione che ebbe esito negativo, avendo il Comune insistito sulla non utilizzabilità della graduatoria, in quanto tutti i posti disponibili per le procedure di verticalizzazione erano stati già ricoperti ;

**CONSIDERATO** che con ricorso notificato al Comune di Ragusa in data 19.11.2010, la Sig.ra

Scarso Pasqua, attualmente inquadrata nella categoria giuridica A5, profilo professionale "uscire", ha chiesto al Giudice Ordinario adito di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella categoria giuridica B1, in uno dei profili di "Esecutore amministrativo" e di "Applicato archivista", con effetto dal 22.12.2009,

- che il Comune di Ragusa si è ritualmente costituito in giudizio ;
- che il Giudice, prima di fissare l'udienza di discussione per il giorno 13 luglio 2012, sollecitava le parti a pervenire ad una transazione;
- che l'Avvocato difensore, con nota del 29.06.2011, sollecitava il Comune a definire in via bonaria la controversia;

**PRESO ATTO** che in considerazione dell'andamento processuale, dei precedenti giurisprudenziali per fattispecie analoghe e della sollecitazione del Giudice, da parte dell'Ufficio Legale del Comune è stata rappresentata, con nota prot. 56135 del 26.06.2012, proveniente dall'Avvocatura Comunale a firma dell'Avv. Sergio Boncoraglio, l'opportunità di pervenire ad una transazione "a costo zero" per l'Ente in quanto la dipendente sarebbe disponibile a rinunciare a qualsiasi somma riguardante il passato ;

**PRESO ATTO** che è opportuno e conveniente stipulare una transazione che comporti la rinuncia, da parte della dipendente, ad ogni pretesa di tipo economico per il periodo passato;

**VISTA** la nota allegata prot. n°56135/2012 avente pari oggetto;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 26.03. 2013 prot. 24968, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b) n.6 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.o) n.1 del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito in L. n°213 del 7.12.2012;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;




**VISTA** la proposta di pari oggetto n. 256/22 Sett. 2° del 28.03.2013 ;

**RITENUTO** di dovere provvedere in merito e di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione al fine di accelerare il processo di formazione dei successivi provvedimenti;

**VISTO** l'art. 15, della l.r. n. 44/91;

## DELIBERA

- Di autorizzare il Dirigente del Settore Gestione e sviluppo risorse umane a disporre atto di transazione tra le parti nella causa di lavoro promossa dalla dipendente Scarso Pasqua e darne comunicazione agli uffici competenti nel rispetto della normativa;
- dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa ;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.

<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Ragusa li, <u>28 MARZO 2013</u></p>	<p>Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.</p> <p>Ragusa li, _____</p>
<p>Il Dirigente</p> <p></p>	<p>Il Dirigente</p>
<p>Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</p> <p>L'importo della spesa di € _____ Va imputata al cap. _____</p> <p>Ragusa li, <u>5/04/2013</u></p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p></p>	<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità</p> <p>Ragusa, <u>05/04/2013</u></p> <p>Il Segretario Generale</p> <p><b>dott. Benedetto Buscema</b></p> <p></p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione</p>	

**Allegati – Parte integrante:**

- 1) Proposta di transazione del Responsabile Avvocatura Comunale prot. 56135/2012
- 2) Schema atto di transazione
- 3) Parere Collegio Revisori prot. 24968 del 26.03.2012
- 4) \_\_\_\_\_

**Ragusa,**

Il Capo Settore 1°  
Dott. Francesco Lumiera



Il Capo Settore  
Dott. Rosario Spata





Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera del Com. Strad.  
N° 180/e.s. del 5 APR. 2013

# CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

## Avvocatura Comunale

Piazza S. Giovanni - Pal. INA - Tel. 0932 676653 – Fax 0932 676647  
E-mail [s.boncoraglio@comune.ragusa.gov.it](mailto:s.boncoraglio@comune.ragusa.gov.it)

Prot. n. 56135/410 del 26.6.12

AL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE  
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  
Dott. Alessandro Licitra

**SEDE**

**Oggetto:** Causa Scarso Pasqua c/Comune di Ragusa avanti il Tribunale di Ragusa. Proposta di transazione

Con ricorso notificato al Comune di Ragusa in data 19.11.2010, la Sig.ra Scarso Pasqua, dipendente del Comune di Ragusa, attualmente inquadrata nella categoria giuridica A5, profilo professionale "usciera", ha chiesto al Giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella categoria giuridica B1, in uno dei profili di "Esecutore amministrativo" e di "Applicato archivista", con effetti dal 22.12.2009 o dalla diversa data anche successiva che risulterà in corso di causa ed alla sottoscrizione del relativo contratto come per legge; conseguentemente, ha chiesto di condannare il Comune di Ragusa a disporre l'inquadramento della stessa in categoria B1 in uno dei profili messi a selezione pubblica previa programmazione del fabbisogno di personale, fermo restando il limite di spesa consentito per il personale.

L'odierna ricorrente, con istanza assunta al prot. 29634 del 06.04.2010 del Comune, aveva chiesto di essere inquadrata nella categoria B1 area amministrativa per effetto di scorrimento nella graduatoria tanto con riferimento al posto di "esecutore amministrativo", essendosi collocata nella relativa graduatoria di merito al 19° posto, quanto con riferimento al posto di "applicato archivista", essendosi collocata nella relativa graduatoria di merito al 20° posto.

Con lettera del 20.04.2010 prot.34995, il Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Ragusa precisava che la richiesta sopraccitata non poteva essere accolta in quanto l'utilizzo delle graduatorie non era più possibile, essendo stati coperti tutti i posti disponibili per le procedure di verticalizzazione, procedure che avevano avuto termine alla data del 31.12.2009.

In detta nota si precisava, inoltre, che gli unici posti disponibili risultavano essere solo quelli inseriti nella programmazione triennale delle assunzioni 2009-2011, giusta deliberazione della G.M. del 03.12.2009 ( n. 487 ).

La ricorrente, quindi, ritenendo di avere diritto al chiesto inquadramento, proponeva in data 25.05.2010 il previsto tentativo di conciliazione, precisando che:

- 1) le vacanze per le quali aveva chiesto l'inquadramento erano quelle determinatesi successivamente al 03.12.2009 per effetto delle determinazioni dirigenziali n. 159 e n. 160 del 15.12.2009 ( inquadramento dipendenti Belluardo Salvatore e Cavalieri Vincenzo );
- 2) ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito con modificazioni in L. 26.02.2010 n. 25, il termine di cui all'art. 1, comma 100, della legge 30.12.2004 n. 311, era prorogato al 31.12.2010 e, pertanto, la graduatoria di cui alla selezione interna per progressione verticale fra categorie approvata con deliberazione di G.M. n. 314 del 31.08.2006 era ancora valida;
- 3) che, di conseguenza, trattandosi di due dei 210 posti riservati alla selezione interna per progressione verticale, ha diritto all'inquadramento in categoria B1 in uno dei profili sopraindicati, previa approvazione per l'anno 2010 della programmazione del fabbisogno di personale relativo alla copertura dei posti destinati alle progressioni verticali che, nell'ambito dei posti assegnati per ogni singolo profilo professionale, si sono resi vacanti ed assegnabili per scorrimento.

In riscontro alla suddetta richiesta di tentativo di conciliazione, il Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Ragusa, con lettera del 01.06.2010 prot.50901, comunicava alla ricorrente di ribadire le motivazioni di non accoglimento della richiesta di inquadramento nella categoria B1 già espresse nella nota del 20.04.2010 prot.34995, facendo presente, altresì, che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, la progressione di carriera a favore del personale interno, a decorrere dal 1° gennaio 2010, era possibile esclusivamente nell'ambito della riserva non superiore al 50% dei posti messi a concorso previa programmazione del fabbisogno del personale e fermo restando il limite di spesa consentito per il personale.

Il tentativo di conciliazione ebbe esito negativo, avendo il Comune insistito sulla non utilizzabilità della graduatoria, in quanto tutti i posti disponibili per le procedure di verticalizzazione erano stati già ricoperti e le suddette procedure avevano avuto termine in data 31.12.2009.

Il Comune di Ragusa si costituiva in giudizio contestando il ricorso per i motivi di seguito indicati.



1) La normativa vigente stabiliva che le assunzioni di personale non sono possibili se non siano previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale ( art. 39 della L. n. 449/1997; art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 ).

In tema di progressioni verticali, la deliberazione della G.M. n. 487 del 03.12.2009, avente ad oggetto la programmazione triennale 2009-2011 del fabbisogno di personale del Comune di Ragusa, prevedeva la possibilità di utilizzare le graduatorie delle selezioni verticali interne per la copertura di alcuni posti disponibili ( in totale nove, indicati a pag. 6 della suddetta deliberazione e nella Tabella "B" allegata ).

Tra questi posti erano compresi due posti di categoria B1 che erano stati coperti dai dipendenti Vicari Anna Maria e Blandizzi Vincenzo, come da rispettive determinazioni dirigenziali n. 2933 e n. 2934 del 21.12.2009 e da rispettivi contratti n. 15 e n. 12 del 22.12.2009 ( aventi effetto giuridico dal 31.12.2009 ), per cui alla data del 31.12.2009 non residuava alcun posto di categoria B1 nella programmazione triennale 2009-2011 del fabbisogno di personale del Comune di Ragusa.

Si sosteneva, a difesa dell'operato dell'Ufficio, che non potevano essere considerati liberi i posti di B1 occupati dai dipendenti Belluardo Salvatore e Cavalieri Vincenzo fino al 31.12.2009 e transitati in categoria B3 con decorrenza economica e giuridica dal 31.12.2009, come stabilito nei rispettivi contratti del 22.12.2009 n. 14 e n. 16.

2) Inoltre, si ribadiva che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, la progressione di carriera a favore del personale interno, a decorrere dal 1° gennaio 2010, era possibile esclusivamente nell'ambito della riserva non superiore al 50% dei posti messi a concorso previa programmazione del fabbisogno del personale e fermo restando il limite di spesa consentito per il personale.

3) Quanto alla proroga della validità delle graduatorie fino al 31.12.2010, introdotta dall'art. 2, comma 8, del D.L. n. 194/2009, si affermava che la giurisprudenza prevalente riteneva che tale norma si applichi solo alle graduatorie dei concorsi pubblici e non a quelle relative a concorsi riservati interamente agli interni.

In ogni caso, l'istituto dello scorrimento della graduatoria presupponeva necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto vacante bandendo un nuovo concorso o occupando lo stesso attraverso altre procedure (mobilità, trasferimenti, ovvero scorrimento di graduatorie).

Difatti, le norme di ultrattività delle graduatorie non creano di per sé un obbligo dell'amministrazione di coprire i posti liberi e un corrispondente diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione.

Sulla base di apposita richiesta istruttoria, all'udienza del 12.04.2011, il Comune produceva un attestato del Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, dal quale risultava che i due posti di "applicato archivista" e di "esecutore amministrativo" cui si fa riferimento nel ricorso rientravano tra i 210 posti di vari profili e categorie riservati alla selezione interna per progressione verticale tra categorie, ma che si erano resi vacanti in data 22.12.2009 a seguito di successiva

assegnazione ad altro profilo diverso, di categoria superiore, di due candidati, sempre per effetto delle suddette selezioni per progressione verticale.

In tale attestato, si chiariva che gli stessi posti non erano stati inseriti tra i n. 9 posti individuati nella delibera n. 487 del 03.12.2009 di programmazione triennale 2009-2011, perché resisi vacanti dopo tale delibera.

L'avv. Gurrieri, difensore della ricorrente, prendeva atto di tale attestato, ma contestava l'operato del Comune in quanto, essendosi le vacanze dei due posti suddetti verificatesi, in ogni caso, prima del 31.12.2009, il Comune avrebbe dovuto e potuto modificare la sopraccitata delibera n. 487 del 03.12.2009, anche alla luce del fatto che il passaggio dei due dipendenti Belluardo e Cavalieri è intervenuto all'interno della categoria "B" e tale passaggio, per espressa previsione della delibera n. 487 del 03.12.2009, non andava considerato come "effettuato con assunzione".


Il Giudice, a conclusione della suddetta udienza, prima di fissare l'udienza di discussione per il giorno 13 luglio 2012, sollecitava le parti a pervenire ad una transazione alla luce di quanto appena detto.

Quindi, l'avv. Gurrieri, con nota del 29.06.2011 prot. 59287, sollecitava il sottoscritto difensore del Comune, a definire in via bonaria la controversia come sollecitato dal Giudice del Lavoro all'udienza del 12.04.2011, anche in considerazioni delle mansioni effettivamente svolte dalla sua assistita.

Ciò premesso, considerato l'andamento del processo, la sollecitazione del Giudice, la probabile fondatezza del ricorso in quanto l'argomentazione che la programmazione triennale era stata dotata con la delibera n. 487 del 03.12.2009 non può giustificare il mancato adeguamento della stessa delibera entro il 31.12.2009, le ultime due decisioni dello stesso Giudice del Tribunale di Ragusa, Dott.ssa Catalano, nella funzione di Giudice del Lavoro (sentenze Cavalieri e Belluardo) con le quali il Comune è stato condannato, al pagamento delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori, rispettivamente, per € 7.241,49 ed € 22.307,23, si rappresenta l'opportunità di pervenire ad una transazione che sarebbe a costo zero per il Comune, in quanto il passaggio dalla categoria "A5" alla categoria "B1" non comporta alcun aumento retributivo e in quanto la ricorrente sarebbe disponibile alla rinuncia di qualsiasi somma per ciò che riguarda il passato (differenza retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori).

Cordiali saluti

Avv. Sergio Boncoraglio



Parte integrante o sostanziale alla  
Delibera del *Comin. Straord.*  
N° 180/e.s. del 5 APR. 2013

Prot. n. 51 del 26.03..2013

Collegio dei Revisori  
Comune di Ragusa

PROT. 24368  
DEL 26/3/2013

**Al Commissario Straordinario**  
Dott.ssa Margherita Rizza

e p.c. **Al Segretario Generale**  
Dott. Benedetto Buscema

**Al Dirigente del Settore I^**  
Dott. Francesco Lumiera

**Al Responsabile del Settore III -  
Ufficio Servizi Finanziari**  
Dott.ssa Cettina Pagoto

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale avente per oggetto "Transazione Scarso Pasqua e Comune di Ragusa"...

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Ragusa, nominati al fine di rendere concreta collaborazione al Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 57, comma 5, della legge 8 Giugno 1990 n. 142,

- ✓ Vista la legge 8 Giugno 1990 n.142;
- ✓ Visto il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare, l'art. 239 comma 1 lettera b n. 6;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il Regolamento di contabilità;
- ✓ Visto il parere contabile del dirigente Settore III;
- ✓ Vista la relazione del Dirigente del Settore I;

**ESAMINATA**

la proposta di cui all'oggetto prot. n. 23159/227AVV ed suoi allegati e la relazione tecnica dell'Avv. Sergio Boncoraglio trasmessi in data 20.3.2013

*Avv. Boncoraglio, Copia - e me  
e dott. Pagoto, dirigente Settore III.  
20.3.2013*

*CP*  
*V*  
*AS*

### CONSIDERATO


- che con proposta di delibera per il Commissario Straordinario del 22.02.2013 prot. n. 16220 settore II avente ad oggetto "Autorizzazione alla transazione tra le parti nella causa di lavoro della dipendente Scarso Pasqua" il Dirigente propone di stipulare una transazione per la definizione della controversia di cui sopra;
- che l'accordo comporta la rinuncia da parte del dipendente ad ogni pretesa di tipo economico del periodo passato
- che l'atto non comporta oneri finanziari;

### ESPRIMONO

parere favorevole sulla proposta di delibera in oggetto.

Ragusa, li 26 marzo 2013

Il Collegio dei Revisori



## ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

il Comune di Ragusa, in persona del Dirigente del Settore II° - Risorse Umane - Dott. Rosario Spata

E

la Sig.ra Scarso Pasqua, nata a Ispica ( RG ), il 07.06.1956 e residente a Ragusa, in Via C. Terranova n. 15

### Premesso

- che con ricorso notificato al Comune di Ragusa in data 19.11.2010, la Sig.ra Scarso Pasqua, dipendente del Comune di Ragusa, inquadrata nella categoria giuridica A4, profilo professionale "usciera", ha chiesto al Giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella categoria giuridica B1, in uno dei profili di "Esecutore amministrativo" e di "Applicato archivista", con effetti dal 22.12.2009 o dalla diversa data anche successiva che sarebbe risultata in corso di causa ed alla sottoscrizione del relativo contratto come per legge; conseguentemente, ha chiesto di condannare il Comune di Ragusa a disporre l'inquadramento della stessa in categoria B1 in uno dei profili messi a selezione pubblica previa programmazione del fabbisogno di personale, fermo restando il limite di spesa consentito per il personale;
- che l'odierna ricorrente, con istanza assunta al prot. 29634 del 06.04.2010 del Comune, aveva chiesto di essere inquadrata nella categoria B1 area amministrativa per effetto di scorrimento nella graduatoria tanto con riferimento al posto di "esecutore amministrativo", essendosi collocata nella relativa graduatoria di merito al 19° posto, quanto con riferimento al posto di "applicato archivista", essendosi collocata nella relativa graduatoria di merito al 20° posto;
- che con lettera del 20.04.2010 prot.34995, il Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Ragusa precisava che la richiesta sopraccitata non poteva essere accolta in quanto l'utilizzo delle graduatorie non era più possibile, essendo stati coperti tutti i posti disponibili per le procedure di verticalizzazione, procedure che avevano avuto termine alla data del 31.12.2009 e in detta nota si precisava, inoltre, che gli unici posti disponibili risultavano essere solo quelli inseriti nella programmazione triennale delle assunzioni 2009-2011, giusta deliberazione della G.M. del 03.12.2009 ( n. 487 );

- che la ricorrente, ritenendo di avere diritto al chiesto inquadramento, proponeva in data 25.05.2010 il previsto tentativo di conciliazione;
- che il tentativo di conciliazione ebbe esito negativo;
- che il Comune di Ragusa si costituiva in giudizio contestando il ricorso;
- che sulla base di apposita richiesta istruttoria, all'udienza del 12.04.2011, il Comune produceva un attestato del Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, dal quale risultava che il due posti di "applicato archivista" e di "esecutore amministrativo" cui si fa riferimento nel ricorso rientravano tra i 210 posti di vari profili e categorie riservati alla selezione interna per progressione verticale tra categorie, ma che si erano resi vacanti in data 22.12.2009 a seguito di successiva assegnazione ad altro profilo diverso, di categoria superiore, di due candidati, sempre per effetto delle suddette selezioni per progressione verticale;
- che in tale attestato si chiariva che gli stessi posti non erano stati inseriti tra i n. 9 posti individuati nella delibera n. 487 del 03.12.2009 di programmazione triennale 2009-2011, perché resisi vacanti dopo tale delibera;
- che l'avv. Gurrieri, difensore della ricorrente, prendeva atto di tale attestato, ma contestava l'operato del Comune in quanto, essendosi le vacanze dei due posti suddetti verificatesi, in ogni caso, prima del 31.12.2009, il Comune avrebbe dovuto e potuto modificare la sopraccitata delibera n. 487 del 03.12.2009, anche alla luce del fatto che il passaggio dei due dipendenti Belluardo e Cavalieri è intervenuto all'interno della categoria "B" e tale passaggio, per espressa previsione della delibera n. 487 del 03.12.2009, non andava considerato come "effettuato con assunzione";
- che il Giudice, a conclusione della suddetta udienza, prima di fissare l'udienza di discussione per il giorno 13 luglio 2012, sollecitava le parti a pervenire ad una transazione alla luce di quanto appena detto;
- che l'avv. Gurrieri, con nota del 29.06.2011 prot. 59287, sollecitava il Comune, a definire in via bonaria la controversia come sollecitato dal Giudice del Lavoro all'udienza del 12.04.2011, anche in considerazione delle mansioni effettivamente svolte dalla sua assistita;
- che, in considerazione dell'andamento del processo, della sollecitazione del Giudice, della probabile fondatezza del ricorso in quanto l'argomentazione che la programmazione triennale era

stata adottata con la delibera n. 487 del 03.12.2009 non poteva giustificare il mancato adeguamento della stessa delibera entro il 31.12.2009, la parti rappresentano l'opportunità di pervenire ad una transazione che sarebbe a costo zero per il Comune, in quanto il passaggio dalla categoria "A5" alla categoria "B1" non comporta alcun aumento retributivo e in quanto la ricorrente sarebbe disponibile alla rinuncia di qualsiasi somma per ciò che riguarda il passato ( differenza retributiva per lo svolgimento di mansioni superiori );

- che con deliberazione del C.S. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Dirigente del Settore II° - Risorse Umane – è stato autorizzato a stipulare la presente transazione;

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe generalizzate, transigono la lite pendente avanti il Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro – R.G. 2042/2010, alle seguenti condizioni:

1) Il Comune di Ragusa, in persona del Dirigente del Settore II° - Risorse Umane - Dott. Rosario Spataa, autorizzato alla stipula di questo atto con la deliberazione dell C.S. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, riconosce il diritto della dipendente, Sig.ra Scarso Pasqua, attualmente inquadrata nella categoria giuridica A5, ad essere inquadrata nella categoria B1, ai soli fini giuridici a far data dal 22.12.2009 e, ai fini economici, a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto.

2) La dipendente, Sig.ra Scarso Pasqua dichiara di rinunciare espressamente, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinuncia, ad ogni pretesa di natura economica relativa a differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo antecedente la stipula del contratto di inquadramento nella categoria B1.

3) Per la fatta transazione, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta inerente le spese del giudizio oggi transatto che, pertanto, si intenderanno integralmente compensate e convengono che il sopraccitato giudizio pendente avanti il Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro - iscritto al n. R.G. 2042/2010, verrà abbandonato.

Ragusa,

Il Dirigente del Settore II° - Risorse Umane

Dott. Rosario Spata

La dipendente

Scarso Pasqua